CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

BED AND BREAKFAST

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

Il termine "bed and breakfast" in inglese significa letteralmente "letto e prima colazione" e si riferisce a una forma di ospitalità a pagamento in case private.
In Liguria, si distingue tra B&B imprenditoriali (con un massimo di 4 camere) e B&B non imprenditoriali (con un massimo di 3 camere, carattere occasionale e saltuario, senza l'apertura di partita IVA).

Inoltre, il proprietario deve risiedere stabilmente nella struttura durante i periodi di apertura. Se il numero di camere supera questa quantità, il B&B deve essere denominato diversamente (ad esempio, affittacamere, ecc.).

NORMATIVA

per aprire un bed and breakfast in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 6 febbraio 2024 che stabilisce le linee guida per la gestione dei bed and breakfast, e di tutte le attività ricettive.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

per aprire un B&B occorre rispettare
requisiti tecnico-estetici, igienico sanitari e di sicurezza (rif. ASL di competenza)
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
se viene svolto in forma imprenditoriale bisogna: essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 55.20.41
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività ricettiva
ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che è un codice alfanumerico univoco ed obbligatorio per ogni struttura rilasciato dal Ministero del Turismo
ottenere un codice Codice identificativo turistico regionale (CITR) unico per ogni struttura che devono essere esposto all'esterno della struttura ed indicati in tutte le iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione.
Nel caso si preveda la somministrazione di alimenti e bevande (colazione) occorre far fronte a tutti gli obblighi che ne derivano, sia per gli immobili che per il personale (vedi piano e formazione HACCP)
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

OBBLIGHI ACCESSORI

I B&B devono:
effettuare la rilevazione degli arrivi, delle presenze e delle partenze ai fini ISTAT effettuare la comunicazione dei dati degli alloggiati all'autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto disposto dall'art. 109 del T.U.L.P.S

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

AFFITTACAMERE

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Affittacamere" sono strutture ricettive di carattere extra-alberghiero, che offrono ospitalità in non più di sei camere, che possono essere posizionate in una o al massimo due unità immobiliari di civile abitazione, poste in uno stesso stabile o in stabili distanti non più di 150 metri di percorso pedonale. Le camere possono essere anche family room composte da due camere, ma nel limite del 40% della ricettività complessiva.

NORMATIVA

Per aprire un affittacamere in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 6 febbraio 2024 (Capo III-art. 22) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività ricettive regionali.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Affittacamere occorre rispettare:
requisiti tecnico-estetici, igienico sanitari e di sicurezza (rif. ASL di competenza) ottenere la classificazione della struttura in uno dei tre livelli previsti
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 55.20.41
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività ricettiva
ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che è un codice alfanumerico univoco ed obbligatorio per ogni struttura rilasciato dal Ministero del Turismo
ottenere un codice Codice identificativo turistico regionale (CITR) unico per ogni struttura che devono essere esposto all'esterno della struttura ed indicati in tutte le iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione.
Nel caso si preveda la somministrazione di alimenti e bevande (colazione) occorre far fronte a tutti gli obblighi che ne derivano, sia per gli immobili che per il personale (vedi piano e formazione HACCP)
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

OBBLIGHI ACCESSORI

Gli Affittacamere devono:
effettuare la rilevazione degli arrivi, delle presenze e delle partenze ai fini ISTAT effettuare la comunicazione dei dati degli alloggiati all'autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto disposto dall'art. 109 del T.U.L.P.S

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Case ed Appartamenti per Vacanze" (CAV) sono strutture ricettiva di carattere extra-alberghiero, che offrono ospitalità in unità immobiliari di civile abitazione, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite in maniera unitaria. Possono essere presenti anche camere, intese come locali adibiti a stanza da letto, ma nel limite del 40% della ricettività complessiva.

NORMATIVA

Per aprire una CAV in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 6 febbraio 2024 (Capo III-art. 24) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività ricettive regionali.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire una CAV occorre rispettare:
requisiti tecnico-estetici, igienico sanitari e di sicurezza (rif. ASL di competenza) ottenere la classificazione della struttura in uno dei tre livelli previsti
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 55.20.42
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività ricettiva ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che è un codice alfanumerico univoco ed obbligatorio per ogni struttura rilasciato dal Ministero del Turismo
ottenere un codice Codice identificativo turistico regionale (CITR) unico per ogni struttura che devono essere esposto all'esterno della struttura ed indicati in tutte le iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione.
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

OBBLIGHI ACCESSORI

Le CAV devono:
effettuare la rilevazione degli arrivi, delle presenze e delle partenze ai fini ISTAT effettuare la

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

comunicazione dei dati degli alloggiati all'autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto disposto dall'art. 109 del T.U.L.P.S

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

ALBERGHI

SCHEDA INFORMATIVA

IDEA/DEFINIZIONE

"Alberghi" sono strutture ricettive a gestione unitaria , che offrono ospitalità in non meno di sette camere, suite, junior suite o family room, appartamenti, poste in uno o più stabili o parti di stabili. Gli appartamenti sono ammessi ma nel limite del 40% della ricettività complessiva. Gli immobili adibiti a tale attività sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso e devono essere accatastati come D2 e, non può essere destinato ad altre attività senza apposita variazione autorizzativa

NORMATIVA

Per aprire un Albergo in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 6 febbraio 2024 (Capo I-art. 5) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività ricettive regionali.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Albergo occorre:
rispettare i requisiti tecnico-estetici, igienico sanitari e di sicurezza (rif. ASL di competenza)
ottenere la classificazione della struttura da una a cinque stelle dalla Regione
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 55.10.00
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività ricettiva
ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che è un codice alfanumerico univoco ed obbligatorio per ogni struttura rilasciato dal Ministero del Turismo
ottenere un codice Codice identificativo turistico regionale (CITR) unico per ogni struttura che devono essere esposto all'esterno della struttura ed indicati in tutte le iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione.
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

OBBLIGHI ACCESSORI

Gli Alberghi devono:
effettuare la rilevazione degli arrivi, delle presenze e delle partenze ai fini ISTAT effettuare la

comunicazione dei dati degli alloggiati all'autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto disposto dall'art. 109 del T.U.L.P.S

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

AZIENDA AGRICOLA

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Azienda Agricola" ***Ai sensi dell'art. 2.135 del Codice Civile, "è imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura***

NORMATIVA

Per iniziare l'attività agricola in Liguria, come in tutta Italia, occorre fare riferimento al Codice Civile ed ai Regolamenti UE che disciplinano la materia alimentare

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Azienda agricola occorre:
avere la disponibilità, come proprietario o come affittuario/comodatario di terreni agricoli
essere iscritti presso la locale CCIAA con il codice ATECO compreso in 01.1 – 01.2 -01.3 – 01.4 – 01.5 – 01.6
essere in possesso di un numero di Partita IVA con uno dei suddetti codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività agricola svolta. Tale obbligo decorre dal raggiungimento del minimo di ore previsto per l'iscrizione che dipende dal tipo di attività agricola svolta.

Se si svolgono attività connesse si dovrà:
rispettare i requisiti tecnico-urbanistici, igienico sanitari e di sicurezza (rif. ASL di competenza)
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata l'attività connessa, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.agriligurianet.it
www.comune.laspezia.it www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

AGRITURISMO

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Agriturismi" sono strutture ricettive di carattere extra-alberghiero, che offrono ricezione ed ospitalità, esercitate da imprenditori agricoli a norma dell'art. 2.135 C.c. se ricorrono due condizioni:
connessione con le attività agricole (coltivazioni, allevamento e silvicoltura), che deve rimanere prevalente rispetto al tempo lavoro dedicato
nell'attività agricola deve essere impiegata almeno una mezza ULU o una ULA (Unità Lavorativa Uomo) a seconda delle zone

Nell'esercizio dell'Agriturismo rientrano:
dare ospitalità in alloggi, o spazi destinati alla sosta dei campeggiatori, all'interno dell'azienda agricola
somministrare per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, con preferenza per i prodotti
organizzare degustazione di prodotti aziendali
organizzare attività ricreative, sportive, culturali, storico-ambientali, legate alla conoscenza del mondo agricolo e rurale
esercizio di attività agri-turistico-venatorie

NORMATIVA

Per iniziare l'attività agrituristica in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007) che disciplina tale tipo di attività e dal Reg.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Agriturismo occorre:
essere un imprenditore agricolo con azienda operante
essere iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici
rispettare i requisiti tecnico-estetici, igienico sanitari e di sicurezza (rif. ASL di competenza)
in particolare l'autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione
ottenere la classificazione della struttura su cinque livelli, simboleggiati dal sole (simbolo nazionale)
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
essere iscritti presso la locale CCIAA come azienda agricola ed aggiungere, come attività secondaria, il codice ATECO 55.20.51 alloggio e 56.11.91 ristorazione
aggiungere alla Partita IVA il suddetto codice ATECO
esporre il marchio "Agriturismo Italia" realizzato secondo le linee linee guida regionali

***ottenere il Codice Identificativo Nazionale** che è un codice alfanumerico univoco ed obbligatorio per ogni struttura rilasciato dal Ministero del Turismo, che deve essere esposto all'esterno della struttura ed indicato in tutte le iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione.*
Nel caso si preveda la somministrazione di alimenti e bevande (colazione) occorre far fronte a tutti gli obblighi che ne derivano, sia per gli immobili che per il personale (vedi piano e formazione HACCP)
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

OBBLIGHI ACCESSORI

Gli Agriturismi devono:
effettuare la rilevazione degli arrivi, delle presenze e delle partenze ai fini ISTAT effettuare la comunicazione dei dati degli alloggiati all'autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto disposto dall'art. 109 del T.U.L.P.S

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.agriligurianet.it
www.comune.laspezia.it www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

BAR

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Bar" sono locali in cui si effettua la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto. I clienti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, attrezzati in modo da consentirne la permanenza e con l'utilizzo di stoviglie di qualsiasi materiale ritenuto idoneo dalle leggi sanitarie vigenti. In questo caso il locale assume la caratteristica di pubblico esercizio.

NORMATIVA

Per aprire un Bar in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (Capo VI – art. 50 e seg.) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande regionali.

I singoli comuni adottano un Piano di programmazione commerciale ed urbanistica per le attività di commercio e somministrazione, ed in questo ambito operano la perimetrazione del territorio che definisce anche quali attività possano essere svolte nelle varie zone.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Bar occorre:
rispettare i requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie (rif. ASL di competenza)
essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla legge art. 71 D.Lgs n. 59/2010
essere in possesso del requisito soggettivo di assenza pregiudiziali previsti dalla legge antimafia
essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio della somministrazione[1]

---

[1] di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana:
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Se la localizzazione del bar ricade in zona NON TUTELATA presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
Se la localizzazione del bar è in zona TUTELATA a norma dell'art. 54, si ricade nella procedura di Autorizzazione da parte del comune competente, presentare una SCIA CONDIZIONATA (Scia + richiesta di autorizzazione)
Trai documenti obbligatori da allegare si segnala:
Planimetria dei locali
Notifica sanitaria (art. 6. reg. BE n.852/2004)
Nulla osta impatto acustico (in caso di diffusione)
Autorizzazione insegna, se prevista
Comunicazione, che vale quale denuncia, per la vendita di alcolici
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 56.11.
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività di somministrazione
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito
www.impresainungiorno.gov.it

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

---

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n°_____in data _____

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
è stato iscritto al REC, ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC, ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

RISTORANTI

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Ristoranti" sono locali in cui si effettua la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto. I clienti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, attrezzati in modo da consentirne la permanenza e con l'utilizzo di stoviglie di qualsiasi materiale ritenuto idoneo dalle leggi sanitarie vigenti. In questo caso il locale assume la caratteristica di pubblico esercizio.

NORMATIVA

Per aprire un Ristorante in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (Capo VI – art. 50 e seg.) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande regionali.

I singoli comuni adottano un Piano di programmazione commerciale ed urbanistica per le attività di commercio e somministrazione, ed in questo ambito operano la perimetrazione del territorio che definisce anche quali attività possano essere svolte nelle varie zone.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Ristorante occorre:
rispettare i requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie (rif. ASL di competenza)
essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla legge art. 71 D.Lgs n. 59/2010
essere in possesso del requisito soggettivo di assenza pregiudiziali previsti dalla legge antimafia
essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio della somministrazione[1]

---

[1] di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana:
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Se la localizzazione del ristorante ricade in zona NON TUTELATA presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
Se la localizzazione del ristorante è in zona TUTELATA a norma dell'art. 54, si ricade nella procedura di Autorizzazione da parte del comune competente, presentare una SCIA CONDIZIONATA (Scia + richiesta di autorizzazione)
Trai documenti obbligatori da allegare si segnala:
Planimetria dei locali
Notifica sanitaria (art. 6. reg. BE n.852/2004)
Nulla osta impatto acustico (in caso di diffusione)
Autorizzazione insegna, se prevista
Comunicazione, che vale quale denuncia, per la vendita di alcolici
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 56.11.
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività di somministrazione
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito
www.impresainungiorno.gov.it

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

---

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n°_____in data _____

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
è stato iscritto al REC, ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC, ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NEGOZIO DI VICINATO FOOD

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Negozi o Esercizi di vicinato Food" sono attività di commercializzazione di prodotti alimentari in sede fissa, con superficie di vendita non superiore a 100 mq nei centri storico-commerciali, a 150 mq, nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti, a 250 mq nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti. Per superfice di vendita s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, con esclusione di quella destinata ai magazzini, depositi ed uffici.

NORMATIVA

Per aprire un Negozio di vicinato Food in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (Capo III – Sez. I - art. 14 e seg.) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività di commercio regionali.

I singoli comuni adottano un Piano di programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa, ed in questo ambito operano la perimetrazione del territorio che definisce anche quali attività non sono consentite nelle varie zone.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Negozio di vicinato Food occorre:
rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, destinazione d'uso (rif. ASL di competenza) e conformità alla programmazione commerciale e urbanistica (rif. Comune di appartenenza)
essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla legge art. 71 D.Lgs n. 59/2010
essere in possesso di uno dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalla tipologia merceologica ocmmercializzata
essere in possesso del requisito soggettivo di assenza pregiudiziali previsti dalla legge antimafia
Se la localizzazione del negozio di vicinato ricade in zona NON TUTELATA presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
Se la localizzazione del negozio di vicinato è in zona TUTELATA a norma dell'art. 54, si ricade nella procedura di Autorizzazione da parte del comune competente, presentare una SCIA CONDIZIONATA (Scia + richiesta di autorizzazione)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 47.2 e seguenti a seconda della categoria merceologice.

essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività esercitata.
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito
www.impresainungiorno.gov.it

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

NEGOZIO DI VICINATO NO FOOD

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"Negozi o Esercizi di vicinato" sono attività di commercializzazione di prodotti non alimentari in sede fissa, con superficie di vendita non superiore a 100 mq nei centri storico-commerciali, a 150 mq, nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti, a 250 mq nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti. Per superfice di vendita s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, con esclusione di quella destinata ai magazzini, depositi ed uffici.

NORMATIVA

Per aprire un Negozio di vicinato No Food in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (Capo III – Sez. I - art. 14 e seg.) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività di commercio regionali.

I singoli comuni adottano un Piano di programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa, ed in questo ambito operano la perimetrazione del territorio che definisce anche quali attività non sono consentite nelle varie zone.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un Negozio di vicinato No Food occorre:
rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, destinazione d'uso (rif. ASL di competenza) e conformità alla programmazione commerciale e urbanistica (rif. Comune di appartenenza)
essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla legge art. 71 D.Lgs n. 59/2010
essere in possesso di uno dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalla tipologia merceologica cmmercializzata
essere in possesso del requisito soggettivo di assenza pregiudiziali previsti dalla legge antimafia
Se la localizzazione del negozio di vicinato ricade in zona NON TUTELATA presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
Se la localizzazione del negozio di vicinato è in zona TUTELATA a norma dell'art. 54, si ricade nella procedura di Autorizzazione da parte del comune competente, presentare una SCIA CONDIZIONATA (Scia + richiesta di autorizzazione)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 47.1 fino al 47.9 a seconda della categoria merceologica commercializzata.

essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività esercitata.
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito
www.impresainungiorno.gov.it

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

E-COMMERCE

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

"E-commerce" sono attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari realizzate tramite internet.

NORMATIVA

Per aprire un E-commerce in Liguria, occorre fare riferimento alla legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (Capo X - art. 106) che stabilisce le linee guida per la gestione di tutte le attività di commercio regionali.

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Se l'attività di vendita on line è accessoria ad altra tipologia di vendita per la quale si hanno già le necessarie autorizzazioni, non occorre alcun titolo autorizzativo ulteriore.
In caso contrario, per iniziare un E-commerce occorre:
essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla legge art. 71 D.Lgs n. 59/2010
essere in possesso di uno dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalla tipologia merceologica cmmercializzata
essere in possesso del requisito soggettivo di assenza pregiudiziali previsti dalla legge antimafia
presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la sede dell'impresa, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni (ww.suap.comune.it)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con il codice ATECO 47.1 fino al 47.9 a seconda della categoria merceologica commercializzata.
avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività esercitata.
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it www.comune.savona.it www.comune.imperia.it

CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

SERVIZI ALLA PERSONA

SCHEDA INFORMATIVA

DEFINIZIONE

Le attività professionali di servizi alla persona (es. Estetista, Acconciatore) comprendono i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico del corpo, o di parti dello stesso, come i capelli, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario. Tali attività possono essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e succ. modificazioni e integrazioni.

Alle imprese artigiane esercenti tali attività che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

NORMATIVA

Per aprire un'attività di servizi alla persona in Liguria, si deve fare riferimento alla L. 8 agosto 1985, n. 443 che è la legge quadro per l'artigianato in Italia, che definisce l'impresa artigiana e ne stabilisce i requisiti dimensionali, i principi per l'iscrizione agli albi e il funzionamento degli organismi di settore. Esistono anche normative specifiche, come la L. 4 gennaio 1990, n.1, che disciplina l'attività di estetista e la L. 17 agosto2005, n. 174

REQUISITI E PROCEDURE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per aprire un'attività di servizi occorre:
essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla legge art. 71 D.Lgs n. 59/2010
essere in possesso del requisito soggettivo di assenza pregiudiziali previsti dalla legge antimafia
essere in possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi delle specifiche leggi che regolano l'attività da svolgere (come la L.174/2005 e la L.1/1990)
avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale che devono rispettare i requisiti igienico sanitari, e urbanistico-edilizie (rif. ASL di competenza)
essere in possesso del nulla osta sanitario, a seconda del tipo di attività da svolgere
presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura, allegando tutti i documenti richiesti verificabili sui siti Suap dei singoli comuni. (ww.suap.comune.it)
essere iscritti presso la locale CCIAA come impresa con i codici ATECO 96.2
essere in possesso del numero di Partita IVA con il suddetto codice ATECO

avere una posizione INPS/INAIL con relativa matricola per l'attività di servizio
E' possibile accedere ai Suap dei singoli comuni anche tramite il sito
www.impresainungiorno.gov.it

PARTICOLARITA'

L'attività di servizio alla persona può anche essere svolta anche:
presso il domicilio dell'esercente qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale.
presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
presso altri luoghi come alberghi, palestre, club, circoli privati, profumerie, luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i qual siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E' ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.
Non è ammesso lo svolgimento di tali attività in forma ambulante o di posteggio.

RIFERIMENTI UTILI

www.rivlig.camcom.gov.it www.regione.liguria.it www.comune.laspezia.it
www.comune.savona.it www.comune.imperia.it